



COMUNE di PALLARE

Provincia di Savona

Piazza San Marco, 20 – 17043 PALLARE (SV) * Tel 019. 59050 – Fax 019. 590000
Indirizzo E.mail posta@comunedipallare.it – PEC posta@pec.comunedipallare.it

Protocollo n° 6095

Ordinanza Sindacale n° 11/2021 del 13 ottobre 2021

IL SINDACO

Ritenuta propria competenza, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, l'emanazione del presente provvedimento;

Visto il Regio Decreto in data 25 luglio 1904, n° 523, Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il disposto di cui all'articolo 96 che cita:

“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) Omissis
- b) Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali, e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alla sponde;
- d) Le piantagioni sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dall'opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località stabilite o determinate dal Prefetto sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile
- e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ad arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti, e canali navigabili
- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri 4,00 per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi”

Omissis

Vista la legge Regione n° 9 del 28 gennaio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato:

- che negli ultimi anni il manifestarsi di eventi meteorologici intensi hanno determinato eventi alluvionali con gravi rischi per beni e persone;
- che da accertamenti svolti dall'ufficio tecnico è emerso che lungo le principali aste fluviali del torrente Viazza e il Fiume Bormida di Pallare, in corrispondenza del centro abitato sono presenti tronchi d'albero e materiale arboreo, nonché ramaglie sulle sponde e in alveo che creano problematiche per il regolare deflusso delle acque;
- che tale situazione si è ulteriormente aggravata a seguito del gelicidio degli anni scorsi che ha gravemente danneggiato piante anche di rilevante dimensione;
- che la vegetazione posta negli alvei attivi risulta estremamente pericolosa e pregiudizievole per il regolare deflusso delle acque di piena;

Valutato che la vegetazione in alveo per quantità e tipologia, non riveste alcun valore economico per una sua eventuale alienazione;

Rilevato che le condizioni climatiche attuali fanno presagire la possibilità di eventi meteorologici accompagnati da precipitazioni e manifestazioni temporalesche anche di forte intensità che possono dare origine a piene repentine e quindi anche ad esondazioni difficilmente governabili;

Ritento, quindi disporre:

- il taglio e lo sgombero, dall'alveo attivo e dalle sponde dei fiumi e dei corsi d'acqua esistenti nel territorio comunale, della vegetazione arborea, di piante sradicate o a rischio di sradicamento, al fine di mitigare la possibilità di eventi calamitosi con particolare attenzione per il torrente Viazza e il Fiume Bormida di Pallare in corrispondenza del centro abitato;
- la rimozione del materiale legnoso ed arboreo proveniente dalle operazioni di pulizia, per un suo riutilizzo e o comunque una sua naturale rinaturalizzazione in posizione sicura al di fuori dalle aree demaniali e di rispetto alluvionale;

Visto l'art.54, comma 2 e 3 del D.lgs del 18.08.2000, n° 267;

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti del torrente Viazza e Bormida di Pallare e i suoi affluenti di provvedere, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente :

- **al taglio della vegetazione arborea e delle piante sradicate o a rischio di sradicamento esistenti poste sulle sponde dei corsi d'acqua, ricordando che le piantagioni devono essere tagliati a una distanza di almeno metri 4 dal piede degli argini, dato altresì atto della possibilità di procedere al taglio e rimozione della vegetazione posta in alveo, dato atto che la stessa non ha una rilevanza economica al fine di un sua ipotetica alienazione;**
- **la rimozione del materiale legnoso ed arboreo proveniente dalle operazioni di pulizia, per un suo riutilizzo e o comunque una sua naturale rinaturalizzazione in posizione sicura al di fuori dalle aree demaniali e di rispetto alluvionale;**

Dare atto della possibilità di procedere al taglio e rimozione della vegetazione posta in alveo, analogamente a quanto sopra indicato considerato che la stessa non ha una rilevanza economica al fine di un sua ipotetica alienazione.

Si ricorda inoltre che è comunque vietato il deposito di legname e di qualsiasi materiale nelle aree demaniali e/o comunque esondabili.

Decorso tale termine senza che i proprietari adempiano in merito e al fine di garantire il regolare deflusso delle acque nel caso di abbondanti piogge, gli interventi di rimozione e taglio della vegetazione arborea verranno eseguiti dal Comune, con addebito delle spese in capo ai proprietari per quanto di loro competenza.

Ciò premesso e considerato

AVVERTE

1. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nell'ipotesi di caduta delle stesse non vengano arrecati danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né potranno occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. è fatto obbligo, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare nella strada pubblica, di procedere alla posa di idonea segnaletica di lavori in corso;
3. l'amministrazione comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione dei lavori a spesa degli obbligati.
4. fatta salva ogni eventuale azione penare al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

PRECISA

che le norme di polizia idraulica hanno quale scopo la tutela della pubblica incolumità; pertanto la loro violazione costituisce reato di carattere penale

AVVERTE

- 1. che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni*
- 2. che trascorsi infruttuosamente i termini di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, fermo restando quanto previsto nel presente provvedimento la situazione di inerzia sarà segnalata alla competente Autorità giudiziaria;*
- 3. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento degli interventi richiesti dalla presente ordinanza verrà risarcito esclusivamente dai soggetti inadempienti;*

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, mediante:

- Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;*
- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune;*

La trasmissione:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Savona;*
- alla Regione Liguria Ufficio territoriale di Savona e Imperia – Settore Difesa del Suolo e delle acque;*
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cosseria;*
- Al Comando Polizia Municipale del Comune di Pallare.*

RICORDA CHE

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Dalla residenza municipale, 13 ottobre 2021.



*Il Sindaco
(Sergio Colombo)*